



# FORMULA RUOTE D'EPOCA

Il presente Fascicolo Informativo contenente:

a) Nota Informativa e Glossario

b) Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa



MARCHIO DI ALLEANZA TORO S.p.A.

## NOTA INFORMATIVA E GLOSSARIO

I dati contenuti nel presente documento  
sono aggiornati al 30 novembre 2010



MARCHIO DI ALLEANZA TORO S.p.A.

PAGINA BIANCA PER ESIGENZE TIPOGRAFICHE

# Nota Informativa

(ai sensi del Regolamento ISVAP n° 35 del 26 maggio 2010)

## Contratto di assicurazione di responsabilità civile auto e dei rami danni

Prodotto: Formula Motori Più Ruote d'epoca - Mod. S07L-540 - Ed. 12/10

- La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.
- Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Presso i punti vendita e sul sito Internet della Società:

- è possibile richiedere il rilascio di un preventivo gratuito della garanzia Responsabilità Civile Auto personalizzato in relazione a qualsiasi tipo di **VEICOLO**, che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché in base alla formula contrattuale indicata dal richiedente tra le possibili offerte della Società.

## Informazioni della società di assicurazione A.

### INFORMAZIONI GENERALI 1.

- a) Alleanza Toro S.p.A. (di seguito "Società") è una Società per Azioni appartenente al Gruppo Generali iscritto all'albo dei gruppi assicurativi con il numero 026.
- b) La sede legale è in via Mazzini, 53 - 10123 Torino - Italia  
Sede di Genova: via Fieschi, 9 - 16121 Genova - Italia - Tel. 010 53801.
- c) Telefono: 011.0029.111  
Indirizzo telematico: [www.alleanzatoro.it](http://www.alleanzatoro.it)  
E-mail: [info.lloyditalico@alleanzatoro.it](mailto:info.lloyditalico@alleanzatoro.it)
- d) La Società è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2703 dell'11/06/2009 ed è iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00172.  
Si rinvia al sito internet [www.lloyditalico.it](http://www.lloyditalico.it) per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

### INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ 2.

**Patrimonio netto bilancio 2009:** Euro 6.781.536.837, di cui **capitale sociale** Euro 300.000.000 e **totale riserve patrimoniali** Euro 6.481.536.837.

**Indice di solvibilità gestione danni:** 238,7% ed è dato dal rapporto tra l'ammontare del mar-

gine di solvibilità disponibile - pari a Euro 529.884 migliaia - e l'ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente- pari a Euro 221.987 migliaia.

## B. Informazioni sul contratto

Il contratto non è soggetto a tacito rinnovo. Le Parti non hanno l'onere di comunicare disdetta. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, **articolo 5, Rinnovo del contratto.**

### 3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE

#### Garanzia Responsabilità Civile Auto

La formula tariffaria proposta è di tipo **Bonus - Malus**, che prevede, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione alla presenza o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, così come indicato nelle Condizioni di Assicurazione, **Condizioni Speciali, Bonus/Malus** delle Condizioni di Assicurazione.

Le coperture offerte riguardano i rischi della responsabilità civile per i quali l'assicurazione è obbligatoria ai sensi del Titolo X del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005 - Codice delle Assicurazioni Private. Sono, inoltre, garantiti i rischi di responsabilità civile per i danni da circolazione in aree private, da esecuzione di operazioni di carico e scarico manuale da e sul veicolo, nonché la responsabilità personale e autonoma dei terzi trasportati per danni cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo.

Per la regolamentazione delle suddette coperture si rinvia all'**articolo 14 - Oggetto dell'assicurazione** delle Condizioni di Assicurazione.

**Avvertenze:**

- Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento del risarcimento, per le quali si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, **articolo 15 - Esclusioni e Rivalsa.**
- Nei casi previsti dalla legge e dal contratto, sono previste rivalse ovvero azioni per il recupero delle somme che la Società ha dovuto corrispondere a terzi danneggiati a titolo di risarcimento. Per presupposti ed effetti per il Contraente si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, **articoli 2 - Estensione territoriale; 3 - Dichiarazioni e comunicazioni del contraente; 4 - Aggravamento del rischio e variazioni di residenza; 15 - Esclusioni e Rivalsa e 16 - Modalità per la denuncia di sinistro.**
- In polizza sono previsti massimali per sinistro, persona e cose. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, **articolo 14 - Oggetto dell'assicurazione.**

## ESEMPIO NUMERICO DI APPLICAZIONI DEL MASSIMALE

Massimale per sinistro Euro 5.000.000,00

Massimale per persona Euro 5.000.000,00

Massimale per danni a cose Euro 5.000.000,00.

Ammontare del danno a persona Euro 6.000.000,00

Danno risarcibile nei limiti del massimale di polizza Euro 5.000.000,00 - Danno non risarcibile a carico dell'assicurato Euro 1.000.000,00.

### Garanzie Auto rischi diversi

Le coperture offerte riguardano i rischi per **Incendio, Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà** - art. 25 limitatamente alle autovetture; **Furto e Rapina** - art. 26 limitatamente alle autovetture; Assistenza - art. 27.

All'interno di ciascuna garanzia, e quindi del relativo articolo che ne disciplina l'oggetto, possono essere previsti massimali di risarcimento.

Avvertenze:

- Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento del risarcimento, per le quali si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, articolo 19 - Esclusioni e rivalse; articolo 27 - Esclusioni.

### ESTENSIONI DELLA COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO 3.1.

Per le ulteriori garanzie che possono essere prestate a fronte di apposita pattuizione si rinvia all'articolo 15.1 - Rinuncia all'azione di Rivalsa.

### SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Per l'indicazione dei soggetti esclusi si rinvia all'articolo 129 del Codice delle Assicurazioni.

### DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO - AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO 4.

Avvertenze:

- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese in sede di conclusione del contratto o intervenute e non dichiarate in corso di contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione ovvero esercizio del diritto di rivalsa. Per le conseguenze si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, articolo 3 - Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente.
- Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio e/o di eventuali variazioni della residenza dell'intestatario al PRA o locatario del veicolo assicurato. L'inadempimento di tale obbligo potrebbe comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o, nel caso di Responsabilità Civile, l'esercizio dell'azione di rivalsa da parte della Società come disciplinato nelle Condizioni di Assicurazione all'articolo 4 - Aggravamento del rischio e variazioni della residenza.

## 5. PREMI

Il premio è annuo. Il pagamento del premio può essere effettuato con uno dei seguenti mezzi:

- assegno (\*) bancario, postale o circolare, non trasferibile; intestato all'impresa o all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordine di bonifico o altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistema di pagamento elettronico (ove presente presso l'intermediario);
- denaro contante per importi fino a Euro 750,00, limite annuo per contratto; per la sola garanzia Responsabilità Civile Auto e relative garanzie accessorie non è previsto ulteriore limite se non quello indicato dall'art. 49 del dlgs 231/07.

(\*) In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

Per la garanzia Responsabilità Civile Auto il premio viene determinato in base ai parametri personalizzati previsti in tariffa ed il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Società all'Intermediario.

**Avvertenze:**

- Per la garanzia Responsabilità Civile Auto qualora il rischio sia cessato, il Contraente può ottenere la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, articolo 7 - Cessazione del rischio.
- Tenuto conto del fabbisogno tariffario complessivo, le imprese, tramite la propria rete di intermediari, possono utilizzare la flessibilità quale strumento di riduzione del premio rispetto alla tariffa in corso al fine di ulteriore personalizzazione del rischio in relazione alle caratteristiche del singolo assicurato.

## 6. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO - CLASSE DI MERITO

La Società si impegna a trasmettere al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, una comunicazione scritta, unitamente all'attestazione dello stato di rischio, riportante l'informativa prevista dalle disposizioni vigenti. La Società si impegna altresì a trasmettere al Contraente, senza oneri per quest'ultimo, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

## 7. ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO - CLASSE DI MERITO

L'attestazione dello stato di rischio viene trasmessa dalla Società mediante comunicazione scritta almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto nonché entro 15 giorni dalla richiesta effettuata dal Contraente ai sensi dell'articolo 134, comma 1 bis del Codice delle Assicurazioni.

Il periodo di validità dell'attestazione è di 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce.

Nel caso di documentata cessazione del rischio assicurato, di sospensione o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo risultante da specifica dichiarazione del Contraente, l'ultima attestazione di rischio conseguita conserva validità per cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto a cui si riferisce.

Per i meccanismi di assegnazione della classe di merito universale, anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo, si rinvia alla sezione documenti informativi del sito Internet.

**Avvertenze:**

- **La classe di merito di conversione universale - c.d. CU - riportata sull'attestato di rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. Auto di ciascuna Compagnia.**

#### RECESSO 8.

Per le possibilità del Contraente di recedere dal contratto si rinvia a quanto disposto al **punto B. Informazioni sul contratto** della presente Nota Informativa.

#### PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO 9.

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale.

Relativamente alle garanzie di responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

#### LEGGE APPLICABILE 10.

Al contratto sottoscritto si applica la legislazione nazionale.

#### REGIME FISCALE 11.

Il premio imponibile è soggetto **all'imposta sulle assicurazioni nella misura del:**

- **12,50%** per la garanzia Responsabilità Civile cui si aggiunge il **10,50%** di contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- **12,50%** per le garanzie relative ai Danni al Veicolo cui si aggiunge l'**1,00%** di contributo al fondo antiracket;
- **2,5%** per la garanzia Infortuni del conducente;
- **10,00%** per la garanzia Assistenza stradale.

## C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

### 12. PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO

#### Garanzia responsabilità civile

#### PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Per la procedura di risarcimento diretto al fine di conoscerne le ipotesi di applicazione, le procedure liquidative, i termini per la denuncia del sinistro, i competenti centri di liquidazione sinistri ed i termini entro i quali la Società deve liquidare il sinistro e deve effettuare il pagamento, si rinvia alla sezione “Risarcimento diretto” del sito Internet.

#### INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE

Per la procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno in caso di incidenti subiti in Italia o all'estero da veicoli immatricolati all'estero, si rinvia alle sezioni “Incidenti in Italia con veicoli esteri” e “Incidenti all'estero con veicoli esteri” del sito Internet.

In caso di sinistro avvenuto con veicolo o natante non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere rivolta alla **Società** designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 Roma.

#### Garanzie Auto rischi diversi

Per le modalità nonché per i termini per la denuncia dei sinistri si rimanda alle Condizioni di Assicurazione **articolo 20 - Denuncia di sinistro**.

#### FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE L'IMPORTO LIQUIDATO PER UN SINISTRO

Il Contraente ha facoltà di evitare o ridurre la maggiorazione di premio dovuta in base alla formula tariffaria Bonus/Malus prevista dalle Condizioni di Assicurazione o di usufruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione della relativa Tabella delle regole evolutive, versando alla Società una somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati a titolo definitivo nel periodo di osservazione precedente la scadenza contrattuale.

Il suddetto rimborso deve essere effettuato all'atto del rinnovo del contratto e comunque entro 3 mesi dalla scadenza dello stesso, anche qualora il contratto non sia più in essere. I sinistri rimborsati dal Contraente non saranno più riportati nell'attestazione dello stato del rischio ed il contratto verrà riclassificato.

Nel caso in cui i sinistri rientrino nell'ambito della disciplina del risarcimento diretto, il rimborso del sinistro dovrà essere effettuato inviando una richiesta scritta a Consap S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 Roma - Servizio Stanza di Compensazione. L'istanza deve contenere i dati relativi alla data del sinistro, alla Compagnia assicurativa del Contraente della polizza del veicolo responsabile, la targa del veicolo responsabile, la targa del veicolo danneggiato, la Compagnia assicurativa del danneggiato, nonché nome cognome e indirizzo del contraente

della polizza del veicolo responsabile. A fronte della richiesta, Consap invierà al recapito del richiedente l'ammontare dell'importo che potrà essere rimborsato, e le modalità per provvedere al pagamento. Una volta effettuato il pagamento, Consap rilascerà un'attestazione con la quale la Società procederà alla riclassificazione del contratto ed al rimborso dei maggiori premi eventualmente percepiti.

### ACCESSO AGLI ATTI DELLA SOCIETÀ 13.

Contraenti, Assicurati e Danneggiati possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di constatazione, valutazione, e liquidazione dei danni che li riguardano.

Salvi i limiti richiamati e precisati a tutela della privacy dall'articolo 1 - Ambito di applicazione, del decreto ministeriale 191 del 29 ottobre 2008, il diritto di accesso può, quindi, essere esercitato:

- dal momento della comunicazione al danneggiato della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di formulare alcuna offerta;
- in difetto di comunicazione di un'offerta o del relativo diniego, decorsi i termini di seguito indicati dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento:
  - a) se si tratta di danno a cose, 60 giorni ovvero 30 giorni se il modulo di denuncia del sinistro è stato sottoscritto da tutti i conducenti dei veicoli;
  - b) se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso, 90 giorni;
- decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro.

In caso di incompletezza della richiesta di risarcimento, la Società, entro 30 giorni dalla ricezione, può chiedere agli interessati le necessarie integrazioni. In tal caso i termini per l'esercizio del diritto di accesso di cui ai punti a) e b) decorrono dalla data di ricezione dei dati e dei documenti integrativi richiesti da parte della Società.

La richiesta di accesso deve essere fatta pervenire alla Società a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, tramite telefax o mediante consegna a mano (della quale il ricevente è tenuto a rilasciare apposita ricevuta) e può essere indirizzata alla sede legale o direzione generale, all'ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato o al punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto o al quale quest'ultimo è stato assegnato.

Nella domanda di accesso - corredata dalla copia di un documento di riconoscimento dell'interessato e, qualora sia proposta da un terzo in suo nome e per suo conto, da delega da lui sottoscritta - devono essere indicati gli estremi dell'atto in relazione al quale è formulata ovvero i dati e le informazioni che ne costituiscono l'oggetto, nonché il riferimento all'interesse personale e concreto alla base della proposizione della stessa.

Entro 15 giorni dalla data di ricezione la Società comunica per iscritto al richiedente l'atto di accoglimento, il rifiuto o la limitazione dell'accesso ovvero - tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax - eventuali irregolarità o incompletezze della richiesta.

Ove sia comunicato il rifiuto o una limitazione all'accesso o nel caso in cui entro 60 giorni dalla richiesta l'interessato non sia messo in condizione di prendere visione degli atti e di

estrarne copia, nei successivi 60 giorni, potrà inoltrare reclamo all'ISVAP, **Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma**, il quale è tenuto a provvedere nel termine di 30 giorni dalla ricezione della segnalazione.

Nell'ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all'articolo 149 del Codice delle Assicurazioni, la Società debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti la inoltra alla Società gestionaria, dandone contestuale comunicazione al richiedente.

Il procedimento si conclude entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di accesso da parte della Società gestionaria.

#### 14. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: **Alleanza Toro S.p.A. - Reclami Lloyd Italico - via Mazzini, 53 - 10123 Torino; telefax: 011.0029.893; e-mail: reclami.lloyditalico@alleanzatoro.it.**

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, **Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma** - telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet [http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/index_en.htm) - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

È fatta salva la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.

## **Assicurato**

- Nella garanzia Responsabilità Civile Auto prestata ai sensi della Legge: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è coperta con il contratto.
- Nelle altre garanzie: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

## **Contraente**

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

## **Franchigia**

La parte del danno indennizzabile che, preventivamente concordata in polizza o nelle Condizioni di Assicurazione, rimane a carico dell'Assicurato.

## **Furto**

Reato previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

## **Incendio**

La combustione, con sviluppo di fiamma, del veicolo assicurato.

## **Indennizzo**

La somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.

## **Legge**

Il D.Lgs. 209/2005 Nuovo Codice delle Assicurazioni private e successivi Regolamenti di esecuzione.

## **Polizza**

Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.

## **Premio**

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

## **Rapina**

La sottrazione della cosa mobile assicurata mediante violenza o minaccia a colui che la detiene, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (art. 628 del Codice Penale).

## **Risarcimento**

La somma dovuta dalla Società al danneggiato in caso di sinistro R.C.A.

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è stata prestata l'assicurazione.

## **Scoperto**

Percentuale del danno indennizzabile che, preventivamente concordata in polizza e nelle Condizioni di Assicurazione, rimane a carico dell'Assicurato.

## **Sinistro**

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è stata prestata l'assicurazione.

## Società

La Compagnia di assicurazioni Alleanza Toro S.p.A. - Sede Legale: via Mazzini, 53 - 10123 Torino - Sede di Genova: via Fieschi, 9 - 16121 Genova.

## SSN

Contributo al Servizio Sanitario Nazionale ai sensi della Legge.

## Stima accettata

L'attribuzione di valore del veicolo fatta da un estimatore è accettata dalle parti ai sensi dell'Art. 1908 del Codice Civile, quale risulta da specifico allegato al contratto.

## Valore commerciale

Il valore del veicolo risultante dalla pubblicazione della rivista di riferimento adottata dalla Società o qualora il veicolo assicurato non sia quotato dalla stessa, il valore rilevabile dalle più diffuse riviste del settore.

**Alleanza Toro S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

Alleanza Toro S.p.A.  
Amministratore Delegato  
Dott. Luigi de Puppì



FORMULA  
**MOTORI PIÙ  
RUOTE D'EPOCA**

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

I dati contenuti nel presente documento  
sono aggiornati al 30 novembre 2010



MARCHIO DI ALLEANZA TORO S.p.A.

PAGINA BIANCA PER ESIGENZE TIPOGRAFICHE

- **Norme comuni a tutte le Garanzie**

<b>Condizioni Generali</b>	pag.	5
Art. 1 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	“	5
Art. 2 Estensione territoriale	“	5
Art. 3 Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente	“	5
Art. 4 Aggravamento del rischio e variazioni della residenza	“	6
Art. 5 Rinnovo del contratto	“	6
Art. 6 Sostituzione del veicolo	“	6
Art. 7 Cessazione del rischio	“	6
Art. 8 Attestazione dello stato di rischio	“	7
Art. 9 Sospensione del contratto	“	8
Art. 10 Oneri a carico del Contraente	“	8
Art. 11 Operatività della garanzia	“	8
Art. 12 Altre assicurazioni	“	8
Art. 13 Rinvio alle norme di legge	“	9

- **Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla Circolazione dei veicoli**

<b>Condizioni Generali di assicurazione</b>	“	10
Art. 14 Oggetto dell'assicurazione	“	10
Art. 15 Esclusioni e rivalsa	“	10
15.1 Condizione Aggiuntiva A - Rinuncia all'azione di rivalsa (valida solo se espressamente richiamata in polizza)	“	11
Art. 16 Modalità per la denuncia di sinistro	“	11
Art. 17 Gestione delle vertenze	“	12

- **Condizioni speciali**

(valide solo se espressamente richiamate in polizza)	“	13
Regole Evolutive	“	13
Riscatto sinistro	“	14

- **Assicurazione delle Garanzie Accessorie**

<b>Condizioni Generali di assicurazione comuni alle Garanzie Accessorie</b>	“	15
Art. 18 Valore assicurato - Determinazione dell'ammontare del danno	“	15
Art. 19 Esclusioni	“	15

Art. 20 Denuncia di sinistro	pag.	16
Art. 21 Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose danneggiate	“	17
Art. 22 Pagamento dell'indennizzo	“	17
Art. 23 Controversie sull'ammontare dell'indennizzo	“	17
Art. 24 Rinuncia al diritto di surrogazione	“	18
<b>• Condizioni Particolari di assicurazione</b>		
(valide solo se espressamente richiamate in polizza)	“	18
Art. 25 Incendio Ricorso terzi e ripristino locali di proprietà	“	18
Art. 26 Furto e Rapina	“	18
Art. 27 Assistenza	“	18
1) Oggetto della garanzia	“	18
2) Prestazioni	“	19
3) Esclusioni	“	21

# Norme Comuni a tutte le Garanzie

## Condizioni Generali

### PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA 1.

I premi devono essere pagati presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure presso la Sede della Società. Salvo diversa pattuizione, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento comprovato dal rilascio del certificato e contrassegno.

Se alla scadenza contrattualmente convenuta il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e torna a decorrere dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Qualora il certificato ed il contrassegno si siano deteriorati, la Società rilascia un duplicato su richiesta del Contraente, a seguito della restituzione del documento deteriorato; la Società rilascia, altresì, un duplicato in caso di furto, smarrimento o distruzione previa presentazione della denuncia fatta presso l'Autorità competente o di una dichiarazione circa l'evento accaduto.

### ESTENSIONE TERRITORIALE 2.

Salvo diversa indicazione nell'ambito di specifiche garanzie, l'assicurazione **vale per** il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea.

L'assicurazione **vale altresì** per gli stati elencati e non barrati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

In caso di circolazione all'estero la garanzia Responsabilità Civile Auto è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la carta verde cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla carta verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società.

### DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE 3.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'in-

indennizzo nonché l'annullamento della polizza di assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Nei casi di cui sopra, qualora sia pattuita la garanzia Responsabilità Civile Auto, la Società eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa ai sensi dell'**art. 144 della Legge** per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni **previste dal citato articolo**.

Limitatamente ai casi di cui all'art. 1893 del Codice Civile, tale rivalsa verrà operata nei limiti del **10%** del risarcimento liquidato **con il massimo di Euro 5.000,00**.

#### 4. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO E VARIAZIONI DELLA RESIDENZA

Il Contraente **deve** dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Inoltre, il Contraente è **tenuto** a comunicare eventuali variazioni della residenza e del codice di avviamento postale dell'intestatario al PRA o locatario del veicolo assicurato.

L'inadempimento di tali obblighi in caso di dolo o colpa grave può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile; in tale caso, qualora sia pattuita la garanzia Responsabilità Civile Auto, la Società eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 144 della Legge per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni **previste dal citato articolo**.

#### 5. RINNOVO DEL CONTRATTO

Il presente contratto **non è soggetto a proroga** e pertanto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

#### 6. SOSTITUZIONE DEL VEICOLO

**Non è consentito** rendere valido il contratto per veicolo diverso da quello precedentemente assicurato salvo quanto stabilito nel successivo articolo 7.

#### 7. CESSAZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di cessazione del rischio a causa di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo storico oppure nel caso di alienazione o di deposito in conto vendita dello stesso, cessazione definitiva della circolazione o di furto e rapina totali, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società, fornendo idonea documentazione.

La Società rinuncia ad esigere eventuali rate di premio successive alla data di cessazione del rischio.

Il Contraente, se pattuita la garanzia Responsabilità Civile Auto **solo previa restituzione del certificato, del contrassegno e della eventuale Carta Verde (salvo il caso di furto e rapina)**, può alternativamente richiedere:

#### SOSTITUZIONE DEL VEICOLO

che il contratto sia reso operante per altro veicolo storico di proprietà del medesimo intesta-

tario al PRA; in questo caso, con emissione di apposito documento contrattuale, la garanzia sarà valida per altro veicolo storico, salvo conguaglio dell'eventuale maggior premio dovuto per l'annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore sul contratto sostituito per la garanzia Responsabilità Civile Auto e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie. La Società provvede, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell'eventuale parte di premio eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale.

## RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

che il contratto sia risolto: in questo caso, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, la Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto delle imposte e del SSN, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e contrassegno e dell'eventuale Carta Verde.

In caso di furto o rapina del veicolo, il contratto è risolto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

La Società rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto o della rapina.

## ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO 8.

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, se è stata stipulata la garanzia Responsabilità Civile Auto, la Società invia al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, l'attestazione dello stato di rischio in conformità alle disposizioni di legge.

In qualsiasi momento sia richiesto, l'attestazione di rischio relativa alle ultime 5 annualità sarà consegnata al Contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria, entro 15 giorni dalla richiesta.

Unitamente all'attestazione dello stato di rischio verrà inviata al Contraente comunicazione contenente data di scadenza del contratto, in conformità alle disposizioni di legge.

In caso di furto o rapina del veicolo, esportazione definitiva all'estero, vendita (qualora il Contraente abbia scelto la risoluzione del contratto), consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, se il periodo di osservazione risulta concluso la Società invia la relativa attestazione aggiornata.

**La Società non invia l'attestazione nel caso di** contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale: tuttavia in caso di furto o rapina del veicolo, esportazione definitiva all'estero, vendita (qualora il Contraente abbia scelto la risoluzione del contratto), consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, se il periodo di osservazione risulta concluso la Società invia la relativa attestazione aggiornata.

In caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al Contraente dell'attestazione dello stato di rischio, la Società ne rilascia un duplicato, su richiesta del Contraente, entro 15

giorni dalla richiesta stessa; ad analogo rilascio provvede nei confronti del proprietario del veicolo, se persona diversa, e nei confronti dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, nonché, in caso di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, nei confronti dell'utilizzatore del veicolo.

## 9. SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

La sospensione del contratto **non è consentita**.

## 10. ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente.

## 11. OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Per le garanzie pattuite in polizza, l'assicurazione **vale in quanto**:

Il veicolo:

- sia adibito ad uso proprio;
- sia di età maggiore dei 20 rispetto all'anno di costruzione e sia in possesso di attestato di iscrizione o certificato di identità oppure certificazione equivalente rilasciati dall'ASI o dal Registro Italiano Fiat o dal Registro Italiano Alfa Romeo o dal Registro Storico Lancia o dal Registro Storico FMI;
- se di età superiore ai 40 anni rispetto all'anno di costruzione, è sufficiente possedere requisiti tali da poter essere classificato come veicolo di interesse storico o collezionistico ai sensi di legge.

Il veicolo deve essere utilizzato tenendo presenti le prerogative e caratteristiche di veicolo storico pertanto un uso prevalente in partecipazioni a gare non competitive, raduni, sfilate ed incontri a raduni ed incontri di collezionisti; non deve essere utilizzato nell'esercizio di attività lavorativa o professionale.

Il Contraente sia:

- l'intestario al PRA o il proprietario del veicolo;
- iscritto ad un Club Federato ASI o ad un Club Federato FMI;
- di età non inferiore a 21 anni.

Limitatamente alla garanzia RC è **necessario** che il veicolo sia guidato da uno dei conducenti indicati nello stampato di polizza, o dal titolare di un'officina o una carrozzeria iscritta alla CCIA o da un meccanico alle sue dirette e regolari dipendenze.

## 12. ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente **deve** comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di eventuali altre assicurazioni per le medesime garanzie; in caso di sinistro, l'Assicurato **deve** darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.

1910 del Codice Civile. L'omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può **comportare** la perdita del diritto all'indennizzo.

#### RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 13.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.

# Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla Circolazione dei veicoli

## Condizioni Generali di assicurazione

### 14. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge i rischi della responsabilità civile per i quali l'assicurazione è obbligatoria, impegnandosi a corrispondere, entro i massimali convenuti, le somme che per capitali, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli storici descritti in polizza. L'assicurazione è estesa anche alla Responsabilità Civile:

- a) per la circolazione del veicolo storico assicurato in **aree private**;
  - b) per i danni involontariamente cagionati ai terzi nell'esecuzione delle operazioni **di carico e scarico** da terra al veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, **esclusi** i danni alle cose trasportate od in consegna; non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate;
  - c) personale ed autonoma dei **trasportati** per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo storico assicurato, **esclusi** i danni al veicolo storico stesso.
- In questi casi, i massimali indicati in polizza sono destinati innanzi tutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle predette estensioni.

### 15. ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione **non è operante** nel caso di:

- a) **veicoli o conducenti non rispondenti ai requisiti dettati dall'art. 11 "Operatività della garanzia"**;
- b) **conducente non abilitato alla guida** a norma delle disposizioni in vigore, salvo il disposto di cui alla lettera c);
- c) **conducente in possesso di patente idonea ma scaduta**, salvo che venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
- d) relativamente ai **danni subiti dai terzi trasportati**, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; limitatamente ai veicoli adibiti al trasporto cose, l'assicurazione è operante per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto cose sul veicolo;
- e) veicolo storico guidato da **persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope** o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche;
- f) non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla **partecipazione del**

veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;

g) in caso di partecipazione del veicolo storico a manifestazioni non competitive o di regolarità, l'assicurazione vale in caso di assenza o inoperatività dell'assicurazione dell'organizzatore prevista dalla legge, esclusi i danni prodotti ai partecipanti ed ai veicoli da loro adoperati.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza di danni cagionati a terzi a seguito dell'inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo.

#### CONDIZIONE AGGIUNTIVA A - RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA 15.1 (valida solo se espressamente richiamata in polizza)

La Società, a fronte di apposita pattuizione riportata sul modulo di polizza, rinuncia al diritto di rivalsa:

- **VEICOLO STORICO GUIDATO DA PERSONA NON ABILITATA:** nei confronti del proprietario o locatario del veicolo storico e del conducente in caso di veicolo guidato da persona autorizzata in possesso di patente idonea ma scaduta o non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- **DANNI SUBITI DA TERZI TRASPORTATI QUANDO IL TRASPORTO AVVIENE IN MODO IRREGOLARE:** nei confronti del proprietario o locatario del veicolo storico e del conducente, nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- **GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE:** nei confronti del proprietario o del locatario del veicolo storico e del conducente in caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche, salvo che venga accertato uno stato di etilismo cronico.

#### MODALITÀ PER LA DENUNCIA DI SINISTRO 16.

- **RCA - DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO:** in tutti i casi di sinistro nel quale sia coinvolto il veicolo assicurato l'Assicurato deve:
  - presentare tempestivamente denuncia presso l'Agenzia utilizzando lo stampato "constatazione amichevole" (modulo blu); la denuncia può essere effettuata anche presso la Società;
  - fornire i dati relativi alla polizza e al sinistro;
  - a richiesta, produrre in fotocopia carta di circolazione e certificato di proprietà relativi al veicolo assicurato e patente del conducente al momento del sinistro;
  - trasmettere alla Società le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso di omissione, inesattezza o ritardo nella denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione, la Società ha diritto di rivalersi in base al disposto dell'art. 144 della Legge.

Inoltre, in caso di sinistro subito dal veicolo assicurato o dal conducente dello stesso limitatamente alle lesioni di lievi entità per il quale sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto ai sensi della normativa vigente, l'Assicurato deve presentare la richiesta di indennizzo, comunicando:

- l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
- i nomi degli assicurati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti;
- la descrizione delle circostanze e modalità del sinistro;
- le generalità di eventuali testimoni;
- l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di Polizia;
- luogo, giorno ed ora in cui le cose sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare il danno;
- in caso di lesioni, i dati relativi ad età, attività del danneggiato, reddito, entità delle lesioni subite, attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, con indicazione del compenso spettante al professionista.

## 17. GESTIONE DELLE VERTENZE

La Società assume, **fino a quando ne ha interesse e salvo specifica comunicazione**, a nome dell'Assicurato, **la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti dei terzi**, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato, in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati.

**L'Assicurato è tenuto** a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la legge lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi nei confronti dell'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

La **Società non riconosce** le spese incontrate dall'Assicurato per i legali ed i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

## Condizioni Speciali (valide solo se espressamente richiamate in polizza)

A tutti gli effetti di questo articolo, devono essere considerati - oltre al presente contratto - eventuali precedenti contratti stipulati dalla Società e relativi a veicoli storici, a garanzia dei medesimi veicoli.

La presente assicurazione è stipulata nella forma tariffaria denominata Bonus/Malus la quale prevede che, relativamente alle annualità successive a quella di stipulazione del contratto, al premio, già calcolato dalla Società sulla base degli elementi caratterizzanti il rischio assicurato, siano applicati i 23 coefficienti correttivi riportati nella “Tabella 1 Coefficienti per la determinazione del premio”.

Tabella 1 Coefficienti per la determinazione del premio

Classe di merito	Coefficiente	Classe di merito	Coefficiente
1E	0.75	8	0.90
1D	0.76	9	0.92
1C	0.77	10	0.94
1B	0.78	11	0.96
1A	0.79	12	0.98
1	0.80	13	1.00
2	0.81	14	1.15
3	0.82	15	1.20
4	0.83	16	1.30
5	0.84	17	1.40
6	0.86	18	1.50
7	0.88		

### Regole evolutive

Al termine dell'annualità assicurativa la polizza è assegnata ad una **nuova classe in malus**, determinata in base al pagamento, anche a titolo parziale, di sinistri nel corrispondente periodo di osservazione, per i quali si abbia alternativamente:

- una responsabilità principale;
- una responsabilità paritaria che, cumulata a una o più responsabilità paritarie della medesima annualità o di precedenti, sia pari o superiore al 51%.

Al termine dell'annualità assicurativa, la polizza è assegnata ad una **nuova classe in bonus** se nel corrispondente periodo di osservazione:

- non si siano verificati sinistri;

- ai sinistri pagati, anche a titolo parziale, sia stata attribuita una responsabilità minoritaria;
- ai sinistri pagati, anche a titolo parziale, sia stata attribuita una responsabilità paritaria che, cumulata a una o più responsabilità paritarie della medesima annualità o di precedenti, sia inferiore al 51%.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

L'evoluzione delle classi di merito avviene:

- con il miglioramento di una classe, con il limite della classe 1E, nel caso in cui non si siano verificati sinistri penalizzanti;
- con il peggioramento di 3 classi al primo sinistro e di ulteriori 4 classi per ogni sinistro dal secondo in poi, con il limite della classe 18.

### **Riscatto sinistro**

Alla scadenza del periodo assicurativo nel quale si è verificato il sinistro, e comunque entro 3 mesi, il Contraente ha la facoltà di versare all'Ente Gestore della Stanza di Compensazione una somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati per tutti o per parte dei sinistri pagati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo: i sinistri rimborsati non influiranno sull'assegnazione della classe di merito Bonus/Malus dell'annualità successiva.

**Si possono riscattare i sinistri pagati nell'ultima annualità conclusasi per i quali si abbia una responsabilità principale o paritaria.**

# Assicurazione delle Garanzie Accessorie

## Condizioni Generali di assicurazione comuni alle Garanzie Accessorie

### VALORE ASSICURATO - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO 18.

L'assicurazione è prestata per il valore dichiarato dal Contraente e indicato in polizza, che comprende il valore degli accessori e degli apparecchi fonovisivi, purché stabilmente fissati al veicolo.

La rivista di riferimento per la determinazione del valore assicurato è **Ruote Classiche**.

Premesso che, l'attribuzione del valore che il veicolo assicurato aveva al momento del sinistro è ottenuta sulla base dei criteri sopra stabiliti, l'ammontare del danno viene determinato, nei limiti della somma assicurata, secondo le seguenti modalità:

- in caso di **danno parziale** (limitatamente alla garanzia Incendio) la Società indennizza le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte; l'indennizzo non può comunque superare, nel limite del valore assicurato, il valore commerciale che il veicolo storico aveva al momento del sinistro, detratto lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 500;
- in caso di **danno totale** la Società, nel limite del valore assicurato, rimborsa il valore commerciale che il veicolo storico aveva al momento del sinistro detratto il valore di recupero.

Resta inteso che, per danno totale si intende la perdita, a seguito di Furto o Rapina, senza ritrovamento oppure quando, a seguito di eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per le riparazioni del veicolo storico siano superiori all'**80%** del valore del veicolo storico al momento del sinistro, purché l'Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto.

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. per la parte che, in forza delle vigenti disposizioni in materia fiscale e tributaria, sarà ad effettivo carico dell'Assicurato e sempre che l'imposta sia compresa nel valore Assicurato.

### ESCLUSIONI 19.

Per tutte le garanzie **non sono risarcibili i danni:**

- a) causati da **atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;**
- b) causati da **terremoto** (ad eccezione della garanzia Incendio);
- c) causati da esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da **trasmutazioni del nucleo dell'atomo**, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati da partecipazione ad **attività delittuose o con dolo:**
  - del Contraente;

- dell'Assicurato;
- dei dipendenti o comunque delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti e dei conducenti autorizzati.

E inoltre non sono risarcibili i danni:

- e) causati da **bruciature verificatesi in assenza di incendio**;
- f) causati da **tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e atti dolosi in genere**;
- g) causati da **eruzioni vulcaniche, alluvioni, caduta di neve, ghiaccio e pietre, grandine, inondazioni e straripamenti, mareggiate e smottamenti di terreno, trombe d'aria e uragani, valanghe e slavine**.

## 20. DENUNCIA DI SINISTRO

L'Assicurato in caso di sinistro **deve**:

- presentare tempestivamente denuncia **presso l'Agenzia o alla Società**;
- fornire i dati che verranno richiesti relativi alla polizza e al sinistro;
- informare la Società non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso.

**Relativamente alle garanzie interessate dal sinistro e sottoscritte in polizza:**

in caso di furto o rapina l'Assicurato **deve** altresì:

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza e farne pervenire copia alla Società, provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si siano verificati all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- fornire originale della carta di circolazione; se asportata con il veicolo, trasmettere alla Società copia della denuncia di furto;
- fornire originale del certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso, rilasciato dal PRA;
- fornire originale dell'estratto cronologico generale del PRA;
- fornire, se non asportate con il veicolo, tutte le copie delle chiavi;
- rilasciare procura a vendere o a demolire del veicolo a favore della Società; l'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto, salva successiva liquidazione a termini di polizza;

in caso di incendio **deve** inoltre:

- se doloso, presentare immediatamente denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza e farne pervenire copia alla Società, provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si siano verificati all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti;
- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo in favore della Società.

Infine la Società si riserva la facoltà di richiedere:

- in caso di furto o rapina, decreto di archiviazione del procedimento;
- se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, gli atti relativi.

**L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.**

## RIPARAZIONI - SOSTITUZIONI IN NATURA DELLE COSE DANNEGGIATE 21.

Salvo che per le riparazioni necessarie per portare il veicolo storico danneggiato nell'autorimessa o nell'officina o per consentire la regolare circolazione, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima che siano trascorsi tre giorni dal momento della presentazione della denuncia, salvo consenso della Società.

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo storico danneggiato, nonché di sostituire il veicolo storico stesso o le sue parti invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo storico dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore.

L'Assicurato **non ha diritto** di abbandonare alla Società, né in tutto né in parte, quanto possa essere stato salvato dal sinistro o da eventuali recuperi.

## PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO 22.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di furto totale o rapina, siano trascorsi 30 giorni da quello del sinistro.

Resta fermo il disposto dell'articolo 2742 del Codice Civile, qualora il veicolo storico sia soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi. Un eventuale valore di recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione dallo stesso.

Se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, il pagamento sarà eseguito quando il procedimento medesimo abbia accertato il fatto stesso.

## CONTROVERSIE SULL'AMMONTARE DELL'INDENNIZZO 23.

In caso di controversia tra le Parti sull'ammontare dell'indennizzo, essi potranno congiuntamente deferire per iscritto la determinazione a due periti, da nominarsi dalla Società e dall'Assicurato; i periti in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o, se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la designazione spetterà al Presidente del Tribunale del luogo ove risiede l'Assicurato o dove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e, la loro decisione è vincolante per le Parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna Parte sostiene le spese del perito nominato ed in ragione della metà la spesa dell'eventuale terzo perito.

Al momento della sottoscrizione della transazione, l'Assicurato deve rilasciare alla Società procura a vendere o demolire quanto potrebbe essere recuperato, ovvero, per i ciclomotori e quadricicli leggeri, un atto notorio con autorizzazione a vendere o demolire quanto potrebbe essere ritrovato.

## 24. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

I diritti e le azioni che l'Assicurato o i suoi aventi diritto possono avere verso i terzi si trasmettono di diritto, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, alla Società fino alla concorrenza degli importi pagati, con rinuncia peraltro al diritto di surrogazione nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo, dei trasportati e dei familiari dell'Assicurato.

## Condizioni Particolari di assicurazione

(valide solo se espressamente richiamate in polizza)

### 25. INCENDIO - RICORSO TERZI E RIPRISTINO LOCALI DI PROPRIETÀ (limitatamente alle autovetture)

**La garanzia è concedibile solo unitamente alla garanzia furto e rapina**

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del carburante; la garanzia non comprende il caso di incendio verificatosi successivamente a furto o rapina.

La Società indennizza altresì, **fino alla concorrenza di 100.000 Euro**, i danni materiali e diretti causati da incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del carburante del veicolo assicurato:

- a terzi, in caso di danni non risarcibili ai sensi della Legge, esclusi i danni a persone e cose trasportate;
- al locale adibito a rimessa di proprietà dell'intestatario al PRA o proprietario del veicolo.

### 26. FURTO E RAPINA (limitatamente alle autovetture)

**La garanzia è concedibile solo unitamente alla garanzia incendio**

La Società indennizza i danni materiali e diretti limitatamente ai casi di danno totale per la perdita del veicolo in conseguenza di furto o rapina.

## 27. ASSISTENZA

### 1) Oggetto della garanzia

La Società garantisce, tramite Struttura Organizzativa Europ Assistance, le prestazioni elencate al successivo punto.

### Resta inteso che:

- ogni singola prestazione **non può essere fornita per ciascun Assicurato più di 3 volte** per periodo assicurativo;
- il diritto alle prestazioni **non sussiste qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa** al verificarsi del sinistro;
- qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;
- qualora l'Assicurato usufruisca di prestazioni analoghe a quelle fornite dalla Società, queste saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi;
- l'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto di questa assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e dei periti eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso;
- tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni, così come tutti gli anticipi di denaro, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di restituzione di ogni somma anticipata;
- **l'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni** dalla data dell'anticipo stesso; trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

Nell'ambito della presente garanzia, inoltre:

- per “incidente” si intende la collisione con altro veicolo, l'urto contro un ostacolo fisso, il ribaltamento, l'uscita di strada che provochino al veicolo danni tali da determinarne il fermo immediato o, comunque, da impedirne la marcia sussistendo il rischio di aggravamento del danno o condizioni di insicurezza per il conducente o i passeggeri;
- per “guasto” si intende qualsiasi mancato funzionamento improvviso e impreveduto del veicolo tale da determinarne il fermo immediato o, comunque, da impedirne la marcia sussistendo il rischio di aggravamento del danno o condizioni di insicurezza per il conducente o i passeggeri.

## 2) Prestazioni

### 2.1 SOCCORSO STRADALE

Qualora il veicolo abbia subito:

- un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata;
- un furto totale o una rapina, seguiti da ritrovamento,

con danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa mette a disposizione il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso, in accordo con l'Assicurato, presso l'officina convenzionata più vicina o, in alternativa e se si trovano entro un raggio di 50 Km, all'officina indicata dallo stesso o al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice oppure alla residenza o al domicilio dell'Assicurato.

La Società tiene a proprio carico il relativo costo.

**Sono a carico dell'Assicurato:**

- le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica in **Italia** o all'**estero**.

### 2.2 RIMPATRIO DEL VEICOLO

Qualora il veicolo abbia subito:

- un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata, tale da comportare una riparazione certificata dall'officina superiore a 5 giorni;
- un furto totale o una rapina e venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa organizza il rimpatrio del veicolo dal luogo di giacenza al luogo concordato con l'Assicurato, con i mezzi dalla stessa ritenuti opportuni.

La Società tiene a proprio carico:

- le spese relative al trasporto;
- le spese della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa.

**Sono a carico dell'Assicurato:**

- le spese relative ai **diritti doganali**;
- i **costi di riparazione o di sostituzione** di parti di ricambio e di accessori;
- l'**eventuale spesa eccedente** il valore commerciale del relitto dopo il sinistro.

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica all'**estero**.

### 2.3 RIENTRO DEI PASSEGGERI/PROSECUZIONE DEL VIAGGIO

Qualora il veicolo abbia subito:

- un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata, tale da comportare una riparazione certificata dall'officina superiore a **36 ore in Italia** o **5 giorni all'estero**;

- un furto totale o una rapina senza ritrovamento del veicolo;

la Struttura Organizzativa mette in condizione il conducente ed eventuali trasportati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe o, su richiesta dell'Assicurato, un veicolo a noleggio, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore.

La Società tiene a proprio carico, fino alla concorrenza di un importo massimo di Euro **1.000,00** per sinistro, il relativo costo.

**Sono a carico dell'Assicurato** le eventuali eccedenze.

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica, in **Italia** o all'**estero**, ad **almeno 50 Km** dal comune di residenza del conducente.

## SPESE D'ALBERGO 2.4

Qualora il veicolo abbia subito un incidente, un incendio, un guasto, un furto o una rapina e ciò comporti una sosta forzata dello stesso per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvede a ricercare e prenotare un albergo per il conducente e gli eventuali trasportati per il periodo di sosta forzata.

La Società, fino alla concorrenza di un importo massimo di Euro **500,00** per sinistro, tiene a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione.

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica, in **Italia** o all'**estero**, ad **almeno 50 Km** dal comune di residenza del conducente.

## Esclusioni 3)

Le prestazioni non sono dovute in caso di:

- partecipazione del veicolo a **gare o competizioni sportive**, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- **atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione** o comunque in caso di sinistri avvenuti in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
- **tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, terremoti**;
- **eruzioni vulcaniche, alluvioni, caduta di neve, ghiaccio e pietre, frane, grandine, inondazioni e straripamenti, mareggiate e smottamenti di terreno, trombe e uragani, valanghe e slavine**;
- **esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo**, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- **dolo dell'Assicurato** o partecipazione dello stesso a delitti dolosi;
- conducente in possesso di **patente idonea ma scaduta**, salvo che venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;

- **conducente non abilitato** alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il disposto di cui sopra;
- veicolo guidato da persona in **stato di ebbrezza** o sotto l'influenza di **sostanze stupefacenti o psicotrope** o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada, salvo sia stata pattuita la Condizione aggiuntiva A "Rinuncia alla rivalsa".

In caso di sinistro, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa Europ Assistance alternativamente:

- telefonando al numero verde universale (in funzione 24 ore su 24):  
**00800 - 1410.2004**  
o al numero telefonico a pagamento +39.02 - 58286.053
- inviando un fax al numero: +39.02 - 58477.201
- comunicare con precisione:
  1. Il tipo di assistenza di cui necessita
  2. Nome e Cognome
  3. Numero di polizza
  4. Numero di targa
  5. Indirizzo del luogo in cui si trova
  6. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza;
- fornire, a richiesta della Struttura Organizzativa, giustificativi, fatture, ricevuta e ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla prestazione;
- comunicare entro 3 giorni dalla data del sinistro l'esistenza di assicurazioni per le quali l'Assicurato abbia diritto a prestazioni analoghe a quelle fornite dalla Società.







MARCHIO DI ALLEANZA TORO S.p.A.

[www.lloyditalico.it](http://www.lloyditalico.it)

**ALLEANZA TORO S.p.A.** - Sede legale in Torino via Mazzini, 53 CAP 10123 - Iscr. nel Registro Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10050560019 - Capitale Sociale: Euro 300.000.000,00 i.v. - Società iscritta all'Albo Imprese ISVAP n. 1.00172, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Sede di Genova: via Fieschi, 9 - 16121 Genova - Tel. 010/53801 - Fax 010/592856

